



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.

Dr. Sergio Garofalo Giudice

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso dall'INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falso, come in atti

RICORRENTE

contro

VIVAI PIANTE BIAGINI S.S. DI ANTONIO BIAGINI & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA (P.I./
C.F. 01405810472) con sede legale in PISTOIA, via Montalbano 316, e dei soci illimitatamente
responsabili **ANTONELLA BIAGINI** e **ANDREA BIAGINI**, rappresentati e difesi dall'avv. Marco
Baldassarri, giusta procura in atti

RESISTENTE

nonchè

BIAGINI EDO, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Baldassarri, giusta procura in atti

INTERVENUTO

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 23.1.2023 l'INPS ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della VIVAI PIANTE BIAGINI S.S. DI ANTONIO BIAGINI & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA (in seguito Vivai Piante Biagini) deducendo di essere creditore nei confronti della società della somma di oltre € 254/mila, anticipata ai lavoratori dipendenti della società a titolo di TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa, ma non rimborsata neppure a fronte del decreto ingiuntivo all'uopo richiesto ed emesso nei confronti della debitrice, nonché dell'ulteriore somma di € 37.375,90 a titolo di contributi iscritti a ruolo.



Costituitasi in giudizio la società eccepiva: di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto “impresa agricola”, come già accertato dal Tribunale di Pistoia con decreto emesso il 10.2.2016 a definizione di una procedura prefallimentare promossa nei propri confronti; di aver stipulato un contratto di affitto agrario avente ad oggetto la quasi totalità del compendio immobiliare di sua proprietà, riservandosi solo la disponibilità di un modesto appezzamento, della estensione di 0,88 ettari, sul quale aveva gestito un piccolo allevamento amatoriale di cani e tenuto l’attività di orto; di aver sostanzialmente cessato l’attività agricola in forma imprenditoriale tanto da non aver stipulato altri contratti, non avere dipendenti e non disporre di alcun rapporto bancario; di aver visto assoggettare ad esecuzione immobiliare, ad opera dei creditori, l’intero patrimonio immobiliare e di non disporre di ulteriori beni.

All’udienza tenutasi il 14.2.2023 l’INPS formulava, in via subordinata, la domanda di apertura della liquidazione controllata a carico della società e di *tutti coloro che rispondono dei debiti azionati* e il giudice delegato assegnava termine alla debitrice per dedurre sulla nuova domanda.

Nel termine di difesa all’uopo concesso, la Vivai Piante Biagini eccepiva l’inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata a carico della società e dei suoi soci, sotto plurimi profili, chiedendo, in via subordinata, acquisirsi l’attestazione *ex art. 268 CCII* circa l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie, onde, all’esito sentir dichiarare, sotto detto profilo, improcedibile la domanda di liquidazione controllata.

La società eccepiva altresì l’inammissibilità della estensione della procedura di liquidazione controllata ai soci illimitatamente responsabili, poiché non appartenente ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile menzionati dall’art.256 CCII, norma richiamata dall’art. 270 CCII. Nello stesso termine si costituiva in giudizio il socio Edo Biagini per aderire alle eccezioni già svolte dalla società e per contestare, in ogni caso, l’ammissibilità della estensione a sé di qualsivoglia procedura liquidatoria, essendogli stato attribuito sin dalla costituzione della società, avvenuta il 3.7.2000, il beneficio della responsabilità limitata di cui all’art. 2267 c.c.

Con decreto emesso il 7.3.2023 il Collegio onerava l’INPS di notificare il ricorso, il verbale del 14.2.2023 e lo stesso decreto ai soci illimitatamente responsabili della società.

Con memoria del 3.4.2023 si costituivano in giudizio Antonella Biagini e Andrea Biagini per aderire a tutte le eccezioni già svolte dalla società.

All’esito dell’udienza tenutasi l’11.4.2023 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.

I. Deve essere respinta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico di VIVAI PIANTE BIAGINI S.S. DI ANTONIO BIAGINI & FIGLI SOCIETA’ AGRICOLA rivestendo la stessa natura d’impresa agricola.



Giova premettere che con la sentenza n. 16614 dell'8.8.2016 la Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento venga meno laddove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, ovvero quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione *ex art. 2135, comma 1, c.c.*, il corrispondente onere probatorio. Giova altresì ribadire - sia pure facendo richiamo alla giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare - che mentre la parte che agisce per l'apertura della liquidazione giudiziale deve allegare e dimostrare la ricorrenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, idonei in astratto a fondarne l'assoggettabilità a detta procedura del debitore, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi della declaratoria invocata, quali la carenza dei requisiti dimensionali ovvero la ricorrenza di uno *status* imprenditoriale speciale che lo sottragga alla liquidazione giudiziale (cfr. Cass. 6835/2014).

Nel caso concreto integra fatto incontrovertito che, con decreto depositato il 10.2.2016, questo Tribunale abbia respinto una domanda di fallimento ritenendo documentato lo svolgimento, da parte della Vivai Piante Biagini, sino al gennaio 2014 di *attività prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, diretta a commercializzare prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, apparendo del tutto residuale la rivendita di prodotti acquistati da terzi senza previa ricoltivazione*, e valorizzando, con riferimento al periodo successivo, l'avvenuta stipula di un contratto di affitto agrario con la San Giovanni s.r.l. avente ad oggetto l'intera azienda agricola, ad esclusione di un piccolo appezzamento di ettari 0,88 sul quale era proseguita l'attività agricola esercitata in via diretta.

Facendo applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17397/2015 - secondo cui *non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerate né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto dell'azienda* - e valutando non verosimile che la coltivazione di un piccolo appezzamento di terreno, dell'estensione totale inferiore ad un ettaro, fosse "*esclusivamente o prevalentemente commerciale*", l'intestato tribunale rigettava la domanda di fallimento proposta nei confronti della odierna debitrice.

Sebbene l'accertamento di cui sopra non risulti essere stato fatto oggetto reclamo *ex art. 22 l.f.* integra orientamento giurisprudenziale granitico che il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento sia privo di attitudine al giudicato, sicché non è configurabile una preclusione da *cosa giudicata*, bensì una *mera preclusione di fatto*, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore (cfr. Cass. 16411/2018 nonché Cass. 19643/2005).



Vero è che, a fronte dell'accertamento di cui sopra non sono stati dedotti dalla creditrice istante elementi preesistenti ma non dedotti né nuovi elementi idonei a incrinare l'approdo del Tribunale circa la natura agricola della impresa debitrice; inoltre, risultano versati in atti le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP relative alle annualità 2019 e 2020 nei quali, oltre ai redditi dominicali e agrari, non figurano riportati altri redditi d'impresa.

D'altro canto, la perizia estimativa espletata nella esecuzione immobiliare n. 44/2017 R.G.Es., pendente dinanzi a questo tribunale ed acquisita agli atti del procedimento, dà conto della detenzione della maggiore estensione del compendio immobiliare di proprietà della società debitrice da parte di terzi, in forza di un contratto di affitto agrario registrato il 20.1.2014, e del mantenimento nella diretta disponibilità della debitrice di un terreno della estensione di 8.868 mq destinato a vivaio in campo aperto, parzialmente incolto, recintato per circa 800 mq e, in tale porzione, occupato da manufatti adibiti a ricovero di numerosi cani.

Gli elementi acquisiti agli atti supportano il mancato intervento di fatti nuovi e/o diversi da quelli già ponderati dal Tribunale nel decreto del 2016 e, quindi, la dismissione di qualsivoglia attività d'impresa agricola, in forma diretta, ad opera della Vivai Piante Biagini, fatta eccezione per l'allevamento di cani su un modesto appezzamento di terreno, attività comunque inscrivibile nel novero delle attività d'impresa agricola, giusta art. 2 L. 349/1993.

D'altronde, nessuna specifica contestazione è stata svolta dall'INPS in merito alle deduzioni difensive della società debitrice ed alle relative emergenze documentali, di talché in applicazione del principio di non contestazione operante anche nel presente procedimento (cfr. Cass. 5067/2017) il Tribunale resta esonerato dal disporre approfondimenti istruttori, ben potendo respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in ragione della natura d'impresa agricola rivestita dalla Vivai Piante Biagini.

II.1. Facendo ampio richiamato al decreto collegiale del 7.3.2023, reputa il tribunale ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dall'INPS all'esito della eccezione di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale sollevata dalla società debitrice, in tal senso deponendo gli argomenti di seguito esposti:

- a) la confluenza entro l'alveo del *simultaneus processus* - il c.d. "procedimento unitario" di cui agli artt. 40 e 41 CCII - di tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure d'insolvenza, disposto dall'art. 7 CCII.;
- b) la ripartizione degli oneri probatori tra creditore ricorrente e debitore resistente, tale per cui il primo non è tenuto a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti della c.d. "impresa minore" né la sussistenza di altra natura soggettiva (impresa agricola, start up) preclusiva della apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e, tuttavia, ben potrebbe avere interesse all'apertura di una conferente procedura liquidatoria, solo all'esito della dimostrazione della circostanza impeditiva addotta dalla parte debitrice;



c) la modificabilità della domanda *ex art.* 183 cpc sotto entrambi i profili identificativi ("*petitum*" e "*causa petendi*"), ove risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, quale definitivamente affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sent. n. 12310/2015);

c) regioni di economia processuale, posto che, a diversamente opinare, bisognerebbe ipotizzare, all'esito del rigetto della domanda di liquidazione giudiziale per carenza dei requisiti soggettivi, la conseguente necessaria introduzione di un nuovo procedimento unitario tra le stesse parti, per veder aprire una procedura concorsuale riservata alle imprese minori e, tuttavia, sovrapponibile, quanto al presupposto oggettivo e alla disciplina, a quella prevista per le imprese commerciali maggiori; ciò pure a fronte della instaurazione di un pieno contraddittorio fra le parti circa la ricorrenza dei requisiti di legge e, *in primis*, dello stato d'insolvenza della debitrice.

II.2. Neppure persuade la deduzione della debitrice circa l'indispensabilità della preventiva nomina di un OCC sia che la domanda di liquidazione controllata promani dal debitore sia che promani da un creditore, posto che la necessaria "assistenza" dell'OCC è prevista dall'art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore; trattasi di un'assistenza deputata a sopperire all'assenza di una necessaria difesa tecnica (potendo il debitore presentare la domanda personalmente) e vocata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Ulteriore argomento *a contrario* a sostegno della non necessità della preventiva nomina di un OCC in caso di domanda di LC proposta dal creditore viene dall'art. 270, secondo comma, lett *b*), CCII a tenore del quale, solo in caso di domanda proposta dal debitore, il tribunale è tenuto a nominare come liquidatore l'OCC di cui il debitore si è avvalso (salva la ricorrenza di giustificati motivi ostativi).

Deve pertanto valutarsi ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal creditore in difetto della preventiva nomina di un OCC.

II.3. Infine, deve essere disattesa la richiesta di "acquisizione dell'attestazione dell'OCC *ex art.* 268, terzo comma, CCII circa l'impossibilità di "*acquire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*" onde conseguentemente dichiarare improcedibile la domanda di apertura della liquidazione controllata, in quanto la norma, pur riguardando l'ipotesi della domanda proposta dal creditore, riserva tale facoltà al debitore *persona fisica*, legittimato ad accedere alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista e disciplinata dall'art. 283 CCII, espressamente richiamato; l'art. 268 CCII non estende tale facoltà alle società (anche con soci illimitatamente responsabili), la cui esdebitazione resta regolata dall'art. 280, quale richiamato dall'art. 282 CCII e, quindi, presuppone la necessaria apertura della procedura di liquidazione.

La ricostruzione sistematica di cui sopra giustifica il rigetto della istanza, pur in disparte lasciando ogni considerazione circa l'esclusiva legittimazione del sovraindebitato incapiente a richiedere l'assistenza dell'OCC, non essendo questa veicolabile in via ufficiosa.



In verità, l'art. 271 CCII prevede la concessione di un termine ad opera del Tribunale solo nel caso in cui il debitore, a fronte di una domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore, dichiara di voler accedere ad una procedura di cui al capo secondo del titolo IV, alle quali, per la sola impresa agricola, deve aggiungersi anche la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 (cfr. art. 25 quater, 4° comma lett. d, CCII), richiesta che, nel caso concreto, non risulta essere stata formulata, per l'effetto esimando il collegio da ogni altra valutazione.

L'assunto difensivo secondo cui l'assenza di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare, societario e personale dei soci, precluderebbe l'apertura della procedura di liquidazione controllata si profila sguarnito di addentellato normativo e, come tale, giuridicamente infondato.

III. Sussistono, piuttosto, tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata a carico della società e dei soci illimitatamente responsabili.

Acclarata, sotto il profilo soggettivo, la natura d'impresa agricola della Vivai Piante Biagini e, quindi, la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale, risulta del pari evincibile dal carteggio processuale - e, comunque, non contestata dalla società - la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento ed anzi di vera e propria insolvenza, tenuto conto della dichiarata inesistenza di beni mobili e di beni immobili diversi da quelli già assoggettati alle procedure espropriative immobiliari n.ri 102/2016 e 44/2017 R.G. incardinate dinanzi al Tribunale di Pistoia, a fronte della esistenza di una esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inclusiva dei crediti INPS già trasmessi all'agente della riscossione, dell'ingente ammontare di € 1.871.273,49 (cfr. nota informativa del 27.1.2023), alla quale deve aggiungersi il credito di € 30/mila attestato dall'INPS a titolo di *ordinanze d'ingiunzione* (cfr. nota informativa del 14.2.2023); risulta pertanto altresì ricorrente il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII.

IV. All'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società consegue l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ovvero di Antonella Biagini e di Andrea Biagini.

Merita, infatti, di essere respinta l'eccezione svolta dalla società e dai soci secondo cui non sarebbe ammissibile l'estensione della procedura ai soci in ragione della mancata menzione della società semplice - quale è la debitrice - tra i tipi di società regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, espressamente richiamati dall'art. 256 CCII, per le ragioni di seguito indicate:

a) l'art. 270, comma primo, CCII, in perfetta continuità con l'art. 14 *ter*, comma 7 *bis*, L. 3/2012 (nel testo novellato dal D.L. 137/2020 convertito con modificazioni nella L. 176/2020), prevede espressamente che la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza fare riferimento a specifiche tipologie societarie; non si giustifica, quindi, il richiamo all'art. 256 CCII, in tema di liquidazione giudiziale, poiché evidentemente riferito a quanto non espressamente normato nella *sedes propria*;



b) d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare la fallibilità della società semplice derivante dalla trasformazione regressiva di una società commerciale, che prosegua nell'esercizio di un'attività d'impresa, attribuendole le vesti di una *società irregolare* o di fatto (cfr. Cass. Ord. 10302/2020; Cass. 23174/2020). In detta ipotesi, non è dubitabile che alla dichiarazione di fallimento (ovvero di apertura della liquidazione giudiziale) della società semplice debba conseguire l'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili della stessa (siano essere persone fisiche o società di capitali) esattamente come accadrebbe per qualsivoglia società di fatto ed a prescindere dallo schermo societario adottato;

c) l'art. 278 CCII, nel disciplinare l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e controllata, precisa che ad essa possono accedere tutti i debitori di cui all'art. 1, comma primo, CCII (contenente una elencazione ampia e variegata di soggetti, inclusiva di ogni *altro ente collettivo*), ed afferma che se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'art. 280 *devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti*; l'assenza del benché minimo riferimento alle specifiche tipologie societarie di cui all'art. 256 CCII corrobora l'approccio interpretativo secondo cui l'apertura della procedura liquidatoria "maggiore" o "minore" a carico della società implica la sua automatica estensione a tutti i soci illimitatamente responsabili, la cui *meritevolezza* condiziona il successivo accesso all'esdebitazione.

V. Deve piuttosto andare esente dall'apertura della liquidazione controllata il socio Edo Biagini risultando lo stesso espressamente esonerato da responsabilità personale per debiti della società, giusta patto perfezionato in ossequio al disposto dell'art. 2267 c.c. e portato a conoscenza dei terzi mediante iscrizione nel registro delle imprese (cfr. doc. 5 e 8 prodotti dalla società debitrice in uno alla memoria del 27.2.2023).

VI. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio della società e dei soci, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i soci guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare ai soci per il mantenimento proprio e delle loro rispettive famiglie non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.

La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione (o della cautela) l'assunzione delle conseguenti decisioni. Deve, tuttavia, essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ancora pendente, avviata dal creditore ipotecario nei confronti della società, in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII).



Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione controllata, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies*, secondo comma, L. 3/2012).

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed inserito nell'ambo dei gestori della crisi di cui all'art.356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).

P.Q.M.

Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di VIVAI PIANTE BIAGINI S.S. DI ANTONIO BIAGINI & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA (P.I./ C.F. 01405810472), con sede in PISTOIA, via Montalbano 316, e dei soci illimitatamente responsabili ANTONELLA BIAGINI (cod. fisc. BGN NNL 65B68 G713Q) e ANDREA BIAGINI (cod. fisc. BGN NDR 77S11 G713B).

Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e liquidatore la dott.ssa Monica Sarti, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

Ordina alla società di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di **gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pistoia il 11/04/2023.

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Nicoletta Curci

